

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Bari li 25/3/77

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 1163
Data 25/3/77

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E


Per la successiva discussione in Aula, si trasmette il testo del disegno di legge n.13 "Norme integrative alla Legge regionale 23/6/76 n.16".

Il testo del disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità.

Cordialità

d'ordine del Presidente
il Segretario

(dr. Leonardo Bernardi)



REGIONE PUGLIA

V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 263 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 13

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23.6.1976 N. 16

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/3/1977

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Illustre sig. Presidente, Illustri Colleghi,
a seguito di ricorsi di privati interessati che hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 23/6/197 n. 16, il T.A.R. per la Puglia ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma non ritenendo manifestamente infondata l'eccezione mossa, ed ha disposto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti adottati in forza di tale legge.

Tale stato di cose lascia supporre la paralisi dei meccanismi posti in essere dalla citata normativa, con conseguenti gravi ritardi nell'attuazione dei programmi di realizzazione di opere pubbliche.

Per prevenire tale rischio, l'Assessore ai LL.PP. ha proposto l'introduzione nella legge 16 di un articolo che consenta di superare l'intoppo nei casi di emergenza, riportando al Presidente della Giunta Regionale la competenza delegata con l'art. 5 della legge 16.

La normativa proposta dall'Assessore non abroga la legge già in vigore, ma pone l'Amministrazione in condizioni di superare l'eccezione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

La Quonta Commissione, nel prendere atto della solerzia dell'Assessore, cui esprime il proprio plauso per la intelligente soluzione proposta, esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, raccomandando che la nuova norma sia a l tresì dichiarata urgente.

avv. Pasquale Ciuffreda

REGIONE PUGLIA

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23.6.1976 N. 16 -
ARTICOLO UNICO - 5 BIS -

RELAZIONE

Di recente il TAR di Puglia ha rinviato alla Corte Costituzionale, per il giudizio di legittimità, l'art. 5 della legge regionale 23.6.1976 n. 16, con relativa sospensione dei provvedimenti impegnati.

La presumibile ipotesi di ulteriori giudizi sullo stesso argomento non può non determinare il blocco di tutti i meccanismi predisposti alla realizzazione di opere pubbliche che comportino espropriazione.

Non sono da escludere altre contingenze che possano determinare simili inconvenienti, con gli stessi pericoli di danno.

Ferma restando la volontà politica di delegare agli Enti locali le attribuzioni di cui all'art. 5 della legge in questione, si ravvisa l'opportunità di articolare un meccanismo legislativo che ponga in condizione la Regione di esercitare in proprio ed in modo diretto i poteri alla stessa attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative in casi determinati, e per ragionevoli motivi.

L'articolo di legge che si propone consente infatti alla Giunta di avocare, alla Regione per particolari contingenze gli adempimenti delegati a norma dell'art. 5 della legge regionale n° 16/76.

MODIFICHE INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23.6.1976 N.16

ARTICOLO UNICO

Nel contesto della legge regionale 23.6.1976 n° 16 è inserito l'art. 5 bis così formulato:

" Per particolari giustificate contingenze e per periodi determinati la Giunta Regionale può, con provvedimento motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente articolo 5.

In tal caso il Presidente della Giunta Regionale esercita i poteri attribuiti dall'art. 5 ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e loro Consorzi ".

COMITATO REGIONALE PIEMONTE
V. C. ... Consi-
liare permanente n. 233.77